



ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

SERVIZIO: VIABILITÀ E TRAFFICO

ASSESSORATO: ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE

SG: 444 del 12/09/2025

DGC: 483 del 03/09/2025

Cod. allegati: 1135L_2025_03

Proposta di deliberazione prot. n° 03

del 01/09/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 425

OGGETTO: Convenzione attuativa dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, per disciplinare la promozione e realizzazione di iniziative finalizzate all'uso temporaneo di spazi ricadenti nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio per la gestione della sosta senza custodia nei parcheggi del piazzale contiguo al Pontile Nord, con accesso da via Coroglio e del piazzale adiacente allo Sbarcatoio Nisida

Il giorno 16/09/2025, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Chiara MARCIANI

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile
Edoardo Cosenza

Premesso che:

- con l'art. 33 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con L. 11 novembre 2014, n. 164 e s.m.i. (d'ora in avanti art. 33), sono state emanate disposizioni inerenti alla bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, così come individuata e perimetrata con il D.M. 8 agosto 2014;
- il comma 4 dell'art. 33 prevede che "Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale";
- il comma 3 dell'art. 33 prevede che il Commissario Straordinario, oltre ad avere competenza sui lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e sugli indirizzi per la rigenerazione urbana, ha il compito di "valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione";
- il comma 8 dell'art. 33 stabilisce che nel programma dovranno essere inserite anche opere "... che abbiano ricadute a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento" e, pertanto, al Commissario Straordinario "... sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale" (comma 5);
- il comma 12 dell'art. 33, con riferimento all'area del comprensorio Bagnoli-Coroglio, individua nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia, il Soggetto Attuatore preposto alla predisposizione e attuazione del Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana (PRARU);
- ai sensi del comma 11-bis dell'art. 33, con il D.P.C.M. del 30/11/2021, il Sindaco di Napoli pro tempore, prof. Gaetano Manfredi, è stato nominato, fino al 31/12/2025, Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;
- in data 07/07/2020 è stata sottoscritta apposita Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Commissario Straordinario ed Invitalia, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al Soggetto Attuatore dall'art. 33 e dal D.P.C.M. del 15/10/2015;
- in data 28/07/2022 è stato sottoscritto dalle Parti un Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/90, il cui schema è stato approvato con D.G.C. n. 259 del 14/07/2022, per disciplinare la promozione e la realizzazione di iniziative finalizzate all'uso temporaneo di spazi ricadenti nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, rinnovato fino al 31/12/2025 con l'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 28/02/2025, il cui schema è stato approvato con D.G.C. n. 26 del 03/02/2025;
- detto Accordo, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 non rientra nell'ambito di applicazione del "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";

Premesso, altresì, che:

- le funzioni di committenza, indirizzo, controllo ed aggiornamento del contratto di servizio afferente alla sosta su strada e in struttura sono di competenza del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cosenza

[Handwritten signature]

Viabilità e Traffico;

- il servizio di sosta nella Città di Napoli è affidato all'A.N.M. S.p.A, società *in house* con socio unico partecipata al 100% del Comune di Napoli, in virtù di contratto di concessione repertorio n. 24704, raccolta n. 8120, sottoscritto in data 05/10/2004;

Dato atto che:

- l'Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/90 del 28/07/2022 disciplina lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla migliore fruizione collettiva e alla promozione di iniziative culturali, sportive e ricreative delle Aree di rilevante interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio;
- al fine di favorire l'accessibilità e la libera fruizione degli spazi urbani e contestualmente contrastare fenomeni di diffusa illegalità perpetrati attraverso l'esercizio abusivo delle attività legate alla sosta dei veicoli, è previsto l'utilizzo temporaneo di alcuni siti da destinare al parcheggio dei veicoli, dotando gli stessi di servizi di vigilanza;
- tra i siti da destinare temporaneamente a parcheggio pubblico rientrano il piazzale contiguo al Pontile Nord, la cui giurisdizione è dell'AdSP e l'area adiacente allo Sbarcatoio Nisida di proprietà del Comune di Napoli;
- nell'ambito dell'Accordo di collaborazione in parola il Comune di Napoli si è impegnato a gestire, in proprio o per il tramite della propria partecipata A.N.M. S.p.A., i siti destinati a parcheggio garantendo la manutenzione degli stessi per l'ordinaria efficienza e funzionalità degli impianti e delle attrezzature;
- detti parcheggi sono coerenti con la politica di mobilità che l'Amministrazione Comunale intende attuare in occasione del grande evento America's Cup previsto nella primavera-estate 2027, nell'ambito della quale è prevista anche l'attivazione del parcheggio di Porta del Parco;

Considerato che:

- data la specifica vocazione dell'area, debba essere previsto il funzionamento H24 e 365 giorni all'anno dei parcheggi con applicazione, sia per gli autoveicoli che per i motoveicoli, delle seguenti tariffe:
 - 1,00 Euro/ora o frazione dalle ore 06.00 alle ore 20.00;
 - 2,00 Euro/ora o frazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00;
- il Servizio Viabilità e Traffico, di concerto con A.N.M. S.p.A., ha sviluppato, sulla base delle tariffe sopra riportate, il Piano Economico Finanziario relativo alla gestione dei due siti da cui risulta il sostanziale pareggio di bilancio tra costi e ricavi;

Ritenuto che:

- attesa l'ultradecennale esperienza maturata nella gestione dei servizi di sosta con elevati standard di qualità per i cittadini posseduta dall'A.N.M. S.p.A., sia opportuno che la gestione dei parcheggi di cui all'accordo di collaborazione in parola sia eseguita dal Comune di Napoli per il tramite di A.N.M. S.p.A. secondo quanto previsto nell'Accordo;
- ai fini della gestione in uso temporaneo delle aree di cui all'accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, per disciplinare la promozione e realizzazione di iniziative finalizzate all'uso temporaneo di spazi ricadenti nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sia dunque necessario sottoscrivere, tra Invitalia, Comune di Napoli, Commissario straordinario Bagnoli ed A.N.M. S.p.A., una convenzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cinghese

[Handwritten signature]

attuativa dell'accordo di collaborazione, che regoli i rapporti tra i soggetti firmatari dell'accordo e dettagli le modalità di svolgimento del servizio di sosta non custodita, sorveglianza e manutenzione nei parcheggi del piazzale contiguo al Pontile Nord e dello Sbarcatoio Nisida, realizzati a cura a spese del Commissario straordinario Bagnoli, per il tramite di Invitalia S.p.A., nel piazzale contiguo al Pontile Nord e nell'area adiacente allo Sbarcatoio Nisida;

Precisato che:

- ai fini dell'attuazione dell'accordo, nell'ambito della convenzione attuativa dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, per disciplinare la promozione e realizzazione di iniziative finalizzate all'uso temporaneo di spazi ricadenti nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli si impegnerà, per il tramite di A.N.M. S.p.A., a:
 - prendere in consegna e gestire i parcheggi per la durata di n. 3 anni dalla data di effettivo avvio della gestione, che dovrà intervenire entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei parcheggi;
 - garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria (con esclusione della manutenzione che dovesse rendersi eventualmente necessaria per gli eventi previsti dalla copertura assicurativa), scaturente dall'ordinario uso dei parcheggi al fine di garantire l'ordinaria efficienza e funzionalità degli impianti e delle attrezzature così da consentirne il recupero e il riuso alla scadenza del periodo di gestione, nonché l'esecuzione delle prescrizioni (relative al monitoraggio delle acque di pioggia e delle condizioni di circolazione in prossimità degli accessi al parcheggio) impartite nell'ambito della conferenza di servizi indetta dal Commissario Straordinario in data 24/05/2023 per l'approvazione del progetto per la realizzazione dei parcheggi e di cui alla determinazione motivata n. 1 del 30/06/2023;
 - stipulare un'assicurazione per la copertura degli eventuali danni alle opere civili e impiantistiche oggetto di consegna, derivanti da atti vandalici e cause di forza maggiore, allo scopo di garantire il recupero/riuso dei beni;
 - consentire a Invitalia, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della gestione, ad accedere ai parcheggi per il recupero e successivo riuso degli impianti e delle attrezzature dei parcheggi;
 - trasmettere entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo dei ricavi derivanti dalla sosta e dei costi sostenuti per la gestione dei parcheggi relativi al semestre trascorso, affinché possa essere monitorato nel tempo la congruità delle complessive attività di gestione e possano essere modificati, se del caso, le tariffe ovvero degli orari di apertura al pubblico dei parcheggi in funzione dell'effettiva domanda di sosta;
 - retrocedere al Commissario, al termine del periodo di gestione, un importo, da determinarsi a consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione della rendicontazione consuntiva di esercizio relativa all'intera durata della gestione, pari alla differenza tra ricavi complessivi derivanti dalla gestione dei parcheggi oggetto della presente Convenzione e costi della relativa gestione, laddove in questi ultimi potranno essere ricompresi unicamente:
 - a) i costi di personale dipendente dell'A.N.M. S.p.A., specificamente individuato, per i ratei temporali di lavoro dedicati esclusivamente ai predetti parcheggi;
 - b) i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi i ripristini, i ricambi e le sostituzioni, necessari a garantire l'efficienza e funzionalità delle attrezzature e degli impianti dei predetti parcheggi;
 - c) i costi per forniture elettriche, idriche, telefoniche, connessione dati direttamente ed esclusivamente imputabili a utenze riferite ai predetti parcheggi, nonché di quelli derivanti dalle prescrizioni (relative al monitoraggio delle acque di pioggia e delle condizioni di circolazione in prossimità degli accessi al parcheggio)

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Cingolani

of

impartite nell'ambito della conferenza di servizi indetta dal Commissario Straordinario in data 24/05/2023 per l'approvazione del progetto per la realizzazione dei parcheggi sopra richiamati e di cui alla determinazione motivata n.1 del 30/06/2023, nonché di costi derivanti da altre prescrizioni di legge che dovessero intervenire nel corso della gestione;

- d) i costi di forniture di beni e servizi, ivi compresi i beni strumentali il cui acquisto sarà autorizzato dal Commissario per l'ordinaria ed efficiente gestione dei parcheggi diversi da quelli di cui sopra e direttamente ed esclusivamente imputabili alla gestione dei predetti parcheggi, ivi compresa la relativa vigilanza;
- e) i costi per le spese di pulizia e vigilanza dei siti oggetto della presente Convenzione;
- f) i costi per il pagamento delle coperture assicurative;
- g) i costi per imposte e tasse direttamente ed esclusivamente imputabili alla gestione dei predetti parcheggi;
- h) eventuali ulteriori costi straordinari previo accordo tra le Parti;
- i) i costi generali, calcolati in via forfettaria nella misura massima prevista dal Prezzario Regionale delle OO.PP. del 17% dei costi sopra richiamati, nella considerazione che trattasi di aree adibite a sosta di nuova attivazione.

Attestato che:

- l'attività amministrativa si è svolta regolarmente e correttamente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato dal D.L. 174/12 convertito in legge n. 213/12, e degli art. 13 comma 1 lett. b) e art. 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni;
- ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/13 e s.m.i. e degli artt. 6 e 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera G.C. n. 69 del 01 marzo 2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente che adotta il presente atto, e del dipendente responsabile dell'Istruttoria e i soggetti destinatari dello stesso;
- il presente documento non contiene dati personali;

Ritenuto che l'attivazione dei parcheggi favorisca l'accessibilità e la libera fruizione degli spazi urbani ricadenti nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Visti:

- l'articolo 15, comma 1, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti", in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78" che, nel solco della disposizione normativa di cui all'articolo 5, comma 6, del previgente Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 50/2016, ha confermato che gli accordi di cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volti al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientrano nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica C...

af


- intervengono esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- garantiscono l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- determinano una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

L'allegato, costituente parte integrante della presente proposta, composto dal seguente documento, per complessive pagine 6 progressivamente numerate, firmato digitalmente dal Dirigente proponente, è conservato nell'archivio informatico dell'Ente, con il numero 1135L_003 n. 01 come di seguito elencato:

- 1135L_003_01 – Piano Economico Finanziario;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi Dirigenti qui di seguito sottoscrivono.

Il Responsabile
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
n.q. di Dirigente *ad interim*
del Servizio Viabilità e Traffico
ing. Edoardo Fusco



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. **Autorizzare** il Servizio Viabilità e Traffico alla sottoscrizione della Convenzione attuativa dell'accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/90 con il Commissario straordinario per il risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia ed A.N.M. S.p.A. che regoli i rapporti tra i soggetti firmatari dell'accordo e dettagli le modalità di svolgimento del servizio di sosta senza custodia, sorveglianza e manutenzione dei parcheggi realizzati nel piazzale contiguo al Pontile Nord e nell'area adiacente allo Sbarcatoio Nisida, impegnando il Comune, per il tramite di A.N.M. S.p.A., a:
 - prendere in consegna e gestire i parcheggi per la durata di n. 3 anni dalla data di effettivo avvio della gestione, che dovrà intervenire entro 30 (trenta) giorni dalla

IL SEGRETARIO GENERALE
Monica Simeone

- consegna dei parcheggi;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e degli impianti installati;
 - consentire a Invitalia, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della gestione, ad accedere ai parcheggi per il recupero e successivo riuso degli impianti e delle attrezzature dei parcheggi;
 - retrocedere al Commissario, al termine del periodo di gestione, un importo, da determinarsi a consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione della rendicontazione consuntiva di esercizio relativa all'intera durata della gestione, pari alla differenza tra ricavi complessivi derivanti dalla gestione dei parcheggi oggetto della presente Convenzione e costi della relativa gestione;
 - trasmettere entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo dei ricavi derivanti dalla sosta e dei costi sostenuti per la gestione dei parcheggi relativi al semestre trascorso, affinché possa essere monitorato nel tempo la congruità delle complessive attività di gestione e possano essere modificati, se del caso, le tariffe ovvero degli orari di apertura al pubblico dei parcheggi in funzione dell'effettiva domanda di sosta.
2. **Approvare** l'applicazione nei parcheggi del piazzale contiguo al Pontile Nord e dell'area adiacente allo Sbarcatoio Nisida delle seguenti tariffe:
- 1,00 Euro/ora o frazione dalle ore 06.00 alle ore 20.00;
 - 2,00 Euro/ora o frazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Responsabile
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
n.q. di Dirigente *ad interim*
del Servizio Viabilità e Traffico
ing. Edoardo Fusco

VISTO:
IL RESPONSABILE
dell'Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Ing. Edoardo Fusco

L'Assessore
alle Infrastrutture, alla Mobilità
e alla Protezione Civile
prof. Edoardo Cosenza



Area Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE – PROT. N. 3 DEL 01-09-2025 – (DGC/2025/483 DEL 03-09-2025) – Aree Infrastrutture Stradali e Tecnologiche - Servizio Viabilità e traffico

Il provvedimento in esame propone di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione attuativa dell'accordo di collaborazione ex art.15 della L.241/90 con il Commissario straordinario per il risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, con l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa – Invitalia e con A.N.M. Spa che regoli i rapporti tra i soggetti firmatari dell'accordo e dettagli le modalità di svolgimento del servizio di sosta senza custodia, sorveglianza e manutenzione dei parcheggi realizzati ne piazzale contiguo al Pontile Nord e nell'area adiacente allo Sbarcatoio Nisida, impegnando il Comune per il tramite della società partecipata A.N.M. Spa.


Nell'istruttoria, il Servizio proponente attesta che i lavori di costruzione dei parcheggi sono realizzati a cura e spese del Commissario straordinario Bagnoli per il tramite di Invitalia spa, che la gestione degli stessi viene assegnata alla partecipata A.N.M. Spa, già affidataria del servizio di sosta nella Città di Napoli in virtù del contratto di concessione repertoriato al n.24704, raccolta n.8120, del 5/10/2004 nonché per l'ultradecennale esperienza maturata dalla stessa nella gestione dei servizi di sosta con elevati standard di qualità e che, per le suddette aree di sosta, sono state determinate tariffe differenti in funzione della sosta diurna e notturna tali da rendere sostenibile il piano economico elaborato da ANM Spa di concerto con il Servizio Viabilità e traffico.

La Convenzione in esame oltre ad indicare i compiti e le attività da compiersi da parte di ANM Spa specifica che la stessa dovrà retrocedere al Commissario al termine della gestione un importo da determinarsi a consuntivo entro 180 giorni dall'approvazione della rendicontazione consuntiva di esercizio relativa all'intera durata della gestione, pari alla differenza tra i ricavi complessivi derivanti dalla gestione dei parcheggi e i costi della relativa gestione.

Nel raccomandare alla Dirigenza proponente di monitorare con periodicità nel corso della durata della Convenzione che le attività svolte consentano ad ANM Spa di mantenere gli equilibri di bilancio, si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Napoli, 12.09.2025

Ragioniere Generale
Claudia Gargiulo



COMUNE DI NAPOLI

9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 3 del 01/09/2025, AVENTE AD OGGETTO:

Convenzione attuativa dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, per disciplinare la promozione e realizzazione di iniziative finalizzate all'uso temporaneo di spazi ricadenti nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio per la gestione della sosta senza custodia nei parcheggi del piazzale contiguo al Pontile Nord, con accesso da via Coroglio e del piazzale adiacente allo Sbarcatoio Nisida

Il Coordinatore dell'Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche, n.q. di Dirigente *ad interim* del Servizio Viabilità e Traffico, per quanto di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

..... FAVOREVOLE

.....

.....

.....

Addì, 01 settembre 2025

Il Responsabile
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
n.q. di Dirigente *ad interim*
del Servizio Viabilità e Traffico
ing. Edoardo Fusco

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 03/09/2025..... e protocollata con il n. 0001/2025/483...;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....

.....

..... parere allegato

.....

.....

Addì, 12/9/2025

IL RAGIONIERE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 03 DEL 01/09/2025

SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 12/09/2025

SG 444 – Convenzione attuativa per la gestione della sosta senza custodia nei parcheggi del piazzale contiguo al Pontile Nord, con accesso da via Coroglio e del piazzale adiacente allo Sbarcatoio Nisida

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si intende: - autorizzare il Servizio Viabilità e Traffico alla sottoscrizione della Convenzione attuativa dell'accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/90, per regolare i rapporti tra i soggetti firmatari dell'accordo stesso e le modalità di svolgimento del servizio di sosta senza custodia, sorveglianza e manutenzione dei parcheggi temporanei in argomento, impegnando il Comune di Napoli, per il tramite di A.N.M. S.p.A., allo svolgimento del servizio stesso; - stabilire gli orari e le tariffe da applicare in detti parcheggi.

• ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa della proposta deliberativa in esame emerge che, per disciplinare la promozione e la realizzazione di iniziative finalizzate all'uso temporaneo di spazi ricadenti nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/90, come da schema approvato con D.G.C. n. 259 del 14/07/2022.

L'accordo è stato rinnovato in data 28/02/2025 fino al 31/12/2025, come previsto dalla D.G.C. n. 26 del 03/02/2025.

Con la presente deliberazione oltre ad autorizzare il Servizio Viabilità e Traffico a sottoscrivere la convenzione con cui si affida alla società *in house* A.N.M. S.p.A. fino al 31/12/2029, salvo proroga espressamente concordata tra le parti, il servizio di sosta non custodita, sorveglianza e manutenzione degli spazi a parcheggio previsti dall'Accordo di collaborazione, si approvano sia l'apertura dei parcheggi h24 sia le tariffe da applicarsi nella misura di 1,00 Euro/ora o frazione dalle ore 06.00 alle ore 21.00 e di 2,00 Euro/ora o frazione dalle ore 21.00 alle ore 06.00.

Riguardo a quest' ultimo punto, in narrativa si precisa che alla società *in house* sarà richiesto di *"trasmettere entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ciascun anno, un prospetto riepilogativo dei ricavi derivanti dalla sosta e dei costi sostenuti per la gestione dei parcheggi relativi al semestre trascorso, affinché possa essere monitorato nel tempo la congruità delle complessive attività di gestione e possano essere modificati, se del caso, le tariffe ovvero degli orari di apertura al pubblico dei parcheggi in funzione dell'effettiva domanda di sosta"*.

Sull'argomento, si evidenzia inoltre che il Comune di Napoli si impegnerà, per il tramite di A.N.M. S.p.A. a retrocedere al Commissario, al termine del periodo di gestione, un importo, da determinarsi a consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione della rendicontazione consuntiva di esercizio relativa all'intera durata della gestione, pari alla differenza tra ricavi complessivi derivanti dalla gestione dei parcheggi oggetto della presente Convenzione e costi della relativa gestione.

• PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere di regolarità contabile, il Ragioniere Generale rappresenta che *"(...) Nel raccomandare alla Dirigenza proponente di monitorare con periodicità nel corso della durata della Convenzione che le attività*

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

L'istruttore Vincenzo Borriello

Il dirigente vicario, Francesco Tanda

svolte consentano ad ANM Spa di mantenere gli equilibri di bilancio, si esprime parere favorevole di regolarità contabile".

• QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il provvedimento in esame si richiama all'art. 15, comma 1, della Legge 241/90 - "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (Conferenze di servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Nella proposta, inoltre, si rimanda espressamente all'art. 7, comma 4, del D. Lgs 36/2023 - "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".*

Sull'argomento, l'ANAC con parere 15/2024 ha avuto modo di precisare che "Come sottolineato nella Relazione Illustrativa del d.lgs. 36/2023, «L'articolo 7 recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa, sancito anche nell'art. 2 direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli fra loro alternativi: a) autoproduzione, b) esternalizzazione; c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni. [...]». In tale contesto «Il comma 4 disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico. La disposizione contiene una riformulazione semplificata della previsione attualmente contenuta dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016, rispetto al quale tiene conto dell'elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, che ha subordinato la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate nel nuovo articolato. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che le amministrazioni che partecipano all'accordo possono avere competenze diverse e perseguire finalità pubbliche diverse, purché la reciproca collaborazione consenta a ciascuna di realizzare il proprio obiettivo. Elemento determinante è l'assenza di una logica di scambio, che in questi accordi deve mancare a favore dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo».

Per quanto riguarda le tariffe si richiamano:

- il Codice della Strada che all'art.7, comma 1, lettera f) testualmente recita "stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane".*
- l'art.26 del D.lgs 201/2022 - "(...) gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, (...) gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del « price cap », da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo (...)"*.

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Con circolare PG/2023/882520 del 31.10.2023 del Servizio Supporto Giuridico agli Organi Assistenza alla Giunta e Affari istituzionali, avente ad oggetto *“Transazioni, Convenzioni e Protocolli di Intesa. Aspetti relativi alla competenza in ordine all'adozione degli atti.”*, è stato chiarito che *“competete alla Giunta, nel rispetto del principio di separazione fra indirizzo politico e gestione, valutarne la necessità o l'opportunità in coerenza con la programmazione dell'Ente. A tal fine l'Organo esecutivo, con proprio atto deliberativo e nell'esercizio del potere discrezionale e di indirizzo ad esso attribuito, indica le finalità, i programmi o le attività da gestire in sinergia con i soggetti privati ed i principali impegni tra le parti. Resta, invece, demandata alla dirigenza l'approvazione dell'articolato dell'accordo, riportante nel dettaglio le specifiche attività da porre in essere per il perseguimento delle finalità indicate nella deliberazione di Giunta propedeutica, nonché la sottoscrizione dell'accordo stesso.”*

- CONSIDERAZIONI FINALI

Nel deliberato dell'atto si autorizza il Servizio Viabilità e Traffico *“anche a modificare, se del caso, le tariffe ovvero degli orari di apertura al pubblico dei parcheggi in funzione dell'effettiva domanda di sosta”*.

Sul punto, si precisa che laddove dovesse presentarsi tale circostanza, oppure si intendesse prorogare il termine della convenzione stabilito al 31/12/2029, dovrà essere presentata dalla dirigenza proposta di modifica della presente deliberazione.


Ricordato infine che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 16/09/2025
09:22
Società Certificata:
2115037494728113206
417700255554758069
Valido dal 09/08/2024
al 09/08/2027
Adobe PPKC EU Qualified
Certificate CA 01

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco





Deliberazione di G. C. n. 425 del 16/09/2025 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 18/9/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

-  ☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....